



CITTA' DI BELLONA

Provincia di Caserta
Medaglia d'oro al V.M.

ORDINANZA SINDACALE

N. 6 DEL 02-03-2020



Oggetto: ULTERIORI MISURE PRECAUZIONALI CONTRO IL DIFFONDERSI DEL COVID-19 CORONAVIRUS

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi;

RITENUTA la straordinaria necessità di adottare misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l'ordinanza n. 4 del 26.02.2020 del Presidente della Regione Campania Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATA la nota pervenuta in data 01.03.2020 dalla Task Force Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 2019, di cui al Decreto P.G.R.C. n. 37 del 27.02.2020.

RAVVISATO che, in ragione della diffusità del virus, occorre adottare ogni idonea misura volta a contenere il rischio di contagio della popolazione, prevedendo misure a carattere preventivo e precauzionale;

RITENUTO CHE sussistono le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'igiene e sanità pubblica;

VISTO l' art. 50 del T.U. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

In via del tutto precauzionale,

La tempestiva disinfezione dell'intero territorio comunale;

la proroga della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino a tutto il 08.03.2020;

la sospensione della fiera settimanale prevista nella giornata di martedì, con decorrenza dalla data odierna e fino a nuova disposizione e/o fino a determinazioni contrarie degli Organi preposti;

ai titolari e gestori di tutti i pubblici e privati esercizi e ad ogni altro luogo non aperto al pubblico, a qualsiasi titolo adibito ad assembramento di persone, di adottare gli accorgimenti di pulizia e disinfezione previsti dal Ministero della Salute (consultabili attraverso il sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus), anche utilizzando soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani, a disposizione degli addetti nonché degli utenti e visitatori;

La massima diffusione, così come previsto dalla normativa vigente in materia, anche delle misure dettate dagli artt. 3 e 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020 - misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

INFORMA

CHE ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 in attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per le finalità di cui al medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo', nonché nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza, Cremona, Pesaro e Urbino, Savona e nelle Regioni di Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, di cui agli allegati 2 e 3 del D.P.C.M. 01.03.2020, sono tenuti,

anche per dovere civico, a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Che le persone che temono di essere entrate in contatto con soggetti infetti, ma che non hanno alcun sintomo o che presentano sintomi lievi come febbre e/o tosse senza difficoltà respiratoria, non devono chiamare il 112 o il 118 e non devono recarsi in ospedale ma devono rivolgersi al numero verde 800.90.96.99 oppure al numero 1500.

Che è un obbligo di ogni cittadino interessato da spostamenti, da e per le zone colpite dal focolaio di diffusione del COVID-19 (CORONAVIRUS), contattare il numero di pubblica utilità 1500 oppure il numero verde Regionale 800.90.96.99 per chiedere le dovute informazioni oppure il Sindaco al seguente numero 342 0669992.

In caso di problemi respiratori non andate in ospedale ma chiamate i numeri di emergenza 118 o 112.

Sulle seguenti misure igieniche sanitarie di cui all'allegato 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020 -

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

Che il Geom. Carmelina FUSCO - tel. 0823/965899 fax 0823/965722, è il Responsabile del procedimento.

AVVERTE

Che chiunque non ottemperi alla presente Ordinanza è soggetto alla SANZIONE AMMINISTRATIVA fino ad Euro 500,00 (D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m. art 7/bis, oltre le previste misure del Codice penale.

La Polizia Municipale e gli agenti di Forza Pubblica tutti sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento .

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;

- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
- La presente ordinanza viene resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio, sul sito internet del Comune di Bellona nonché a mezzo di pubblici manifesti affissi nel territorio comunale .

DISPONE

L'invio per opportuna conoscenza e per adempimenti di relativa competenza, a:

- Presidente della Giunta Regionale della Campania;
- Prefettura di Caserta;
- Direzione Generale A.S.L. Caserta;
- Dipartimento di Prevenzione UOPC Capua
- Dirigente Scolastico dell'Istituto Autonomo Comprensivo di Bellona;
- Comando Stazione Carabinieri di Vitulazio;
- Servizio Polizia Municipale, sede;

Che copia del presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente comunale

Il presente provvedimento ha scopo precauzionale al fine di limitare e contenere il propagarsi del virus in attesa di eventuali ulteriori direttive ministeriali, regionali o prefettizie.

Bellona, li 02.03.2020



Il Sindaco
Dr. Filippo Abbate